



Prot.

27/04/2020

## **OGGETTO: ULTERIORI LINEE GUIDA PER I COMMERCianti SULL'UTILIZZO DEI BUONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE**

Sulla scorta di alcune richieste di chiarimento integriamo le ultime comunicazioni effettuate con queste linee guida.

I beni di prima necessità sono i generi indispensabili alla vita quotidiana e non sostituibili con altri prodotti diversi. In particolare, a titolo esemplificativo possono ritenersi tali:

- prodotti alimentari, quindi cibo e bevande;
- farmaci, articoli medicali e ortopedici;
- giornali e biglietti dei mezzi pubblici acquistabili in edicola;
- combustibile per uso domestico, in particolare per riscaldamento degli ambienti;
- carburante;
- articoli per l'igiene personale e per la casa;
- articoli per illuminazione e manutenzione della casa;
- articoli di telefonia e informatica.

Non è assolutamente possibile dare resto se gli utilizzatori dei buoni effettuano una spesa del valore inferiore ai buoni in dotazione. E' invece possibile compiere una spesa di valore superiore aggiungendo al buono la differenza monetaria.

Ciò che verrà versato all'attività commerciale è, infatti, il valore della spesa effettuata dal beneficiario dei buoni fino al valore dei buoni utilizzati. Nell'ipotesi in cui un soggetto usasse un buono da 10,00€ per una spesa di 9,00€ il comune si sostituisce al vostro cliente per 9,00€, (l'euro di differenza tra il buono e la spesa di minor valore viene perso, motivo per cui non è consigliabile per il beneficiario effettuare una spesa di valore inferiore al buono). E', pertanto, fondamentale la puntuale rendicontazione della spesa effettuata per cui si utilizzano i buoni.

**Preciso che l'autodichiarazione con la quale si da atto di non aver lo scontrino deve avere, carattere assolutamente eccezionale e che l'elenco dei prodotti acquistati dai beneficiari dei buoni con i relativi prezzi è indispensabile per la rendicontazione.**

In pochi casi isolati e totalmente straordinari è possibile sopperire alla carenza dello scontrino con propria dichiarazione sotto la propria responsabilità ma se la cosa dovesse reiterarsi più volte potrebbe dar adito a problemi di rendicontazione tali da impedire all'amministrazione di provvedere al rimborso, soprattutto se anche l'utilizzatore del buono avesse smarrito la propria copia.

Si consiglia, pertanto, se nella vostra possibilità, anche qualora non fosse stato battuto lo scontrino per uso interno di verificare se sia possibile recuperare gli importi da rendicontare dal registro dei corrispettivi.

Laddove proprio non fosse possibile è estremamente consigliato inviare tempestivamente al comune scrivente copia (anche informale, del buono per il quale lo scontrino non è stato battuto - una semplice fotografia è sufficiente).

Rimaniamo a disposizione per qualsivoglia ulteriore richiesta di chiarimento. Sfortunatamente questa situazione emergenziale è una novità per tutti. Non esistono note operative già consolidate a cui far riferimento, ma sono sicuro che con la collaborazione e gli sforzi di tutti i soggetti coinvolti saremo in grado di uscirne al meglio. Per questo vi ringrazio e vi assicuro che terremo conto di tale considerazione se in questa fase iniziali fossero stati commessi errori così da trovare immediatamente il rimedio più efficace volto alla tutela di tutti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
Dott. Diego SGARLATO